

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO URBANISTICO –
EDILIZIO DEI COMUNI ASSOCIATI DELLA UNIONE DEI COMUNI DEL
PRATOMAGNO (ai sensi ART. 40 L.R. 39/2000)**

*L.R. 39/00 Legge forestale della Toscana) e s.m.i.
Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. 08/08/2003 n. 48/R*

NOVEMBRE 2023

Approvato dal Consiglio dell' U.C. dell'Unione dei Comuni del Pratomagno con Delibera n°
14 del 09.11.2023

Indice

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Obiettivi e finalità
- Art. 3 - Organizzazione del Servizio
- Art. 4 - Natura ed efficacia delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni
- Art.5 - Modalità di presentazione delle istanze
- Art. 6 - Dichiarazione (DIL)
- Art. 7 - Autorizzazione
- Art. 8 - Autorizzazione per regolarizzazione di opere eseguite, od in corso di esecuzione, in assenza di dichiarazione o di autorizzazione ma conformi alla normativa vigente – sanatorie
- Art. 9 - Interventi non soggetti né ad autorizzazione né dichiarazione
- Art. 10 - Documentazione da allegare – Autorizzazione
- Art. 11 - Documentazione da allegare - Dichiarazione di Inizio Lavori
- Art. 12 - Interventi che rivestono carattere d'urgenza
- Art. 13 - Norme tecniche generali per l'esecuzione dei lavori
- Art. 14 - Entrata in vigore
- Art. 15 - Modifiche al Regolamento

Allegati

- All. 1 - Modello Richiesta di Autorizzazione
- All. 2 - Modello di Dichiarazione Inizio Lavori
- All. 3 - Comunicazione Inizio lavori
- All. 4 - Comunicazione Fine lavori
- All. 5 – Dichiarazione di Conformità
- All. 6 - Dichiarazione ai sensi dell'Art. 100 comma 9 del DPGR 48/R del 2003
- All. 7 - Richiesta di prorogata
- All. 8 - Comunicazione per lavori non soggetti ad autorizzazione o dichiarazione
- All. 9 - Diritti di segretaria
- All. 10 - Elenco opere soggette ad autorizzazione
- All. 11 - Elenco opere soggette a dichiarazione
- All. 12 - Elenco opere non soggette a richiesta di autorizzazione o dichiarazione

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della L.R. 39/00 (Legge forestale della Toscana) e ss mm ii, disciplina quanto previsto dall'art. 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutte le trasformazioni della destinazione d'uso dei terreni all'interno del territorio dell'Unione dei Comuni del Pratomagno (Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi e Loro Ciuffenna) sottoposti a vincolo idrogeologico a seguito di opere di carattere urbanistico ed edilizio che comportino la edificazione, la realizzazione di opere infrastrutturali e comunque opere costruttive in genere e movimenti di terra. Il territorio sottoposto al vincolo idrogeologico è individuato nei terreni boscati e non boscati come da cartografia tematica comunale o, in sua assenza, regionale.
3. Il presente Regolamento disciplina:
 - le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni;
 - la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal Regolamento Forestale;
 - le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini;
 - le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera;
 - le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi.
4. Per quanto non presente e per le definizioni funzionali alla applicazione del presente regolamento, si fa rinvio al R.D. n. 3267 del 30/12/1923 e s.m.i., alla L.R. n. 39 del 21/03/2000 e s.m.i. ed al D.P.G.R n. 48/R dell'8/08/2003 e s.m.i..
5. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera della sua approvazione, contemporaneamente alla decadenza del regolamento precedente.

Art. 2

Obiettivi e finalità

Le presenti norme seguono i seguenti obiettivi e finalità:

- Rendere omogenee su tutto il territorio dell'Unione dei Comuni le pratiche relative al Vincolo Idrogeologico in relazione agli interventi di carattere edilizio-urbanistico;

- Garantire la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione delle risorse territoriali ed ambientali ed assicurare la maggior sicurezza possibile rispetto ai fattori di rischio connessi all'uso del territorio, l'assetto idrogeologico, l'ambiente e le aree boscate.
- Attivare un comportamento virtuoso da parte dei soggetti che operano a vario livello sul territorio al fine di stimolare sistemi di difesa attiva.

Art. 3

Organizzazione del Servizio

1. Nell'ambito delle norme regolamentari dell'Ente in materia di organizzazione degli uffici e servizi, è individuato il Settore "Servizi Tecnici e Protezione Civile" quale competente al rilascio delle autorizzazioni nelle materie disciplinate dalla L.R. 39/2000 s.m.i. e del Regolamento Forestale 48/R/2003 s.m.i., nonché all'esame delle dichiarazioni ed allo svolgimento di tutte le altre fasi procedurali connesse. Nello specifico sono conferite al Servizio dell'Unione dei Comuni le seguenti attività e procedimenti:

a. la ricezione, tramite il Comune interessato, delle dichiarazioni (DIL) ai sensi dell'art.100 del Regolamento Forestale ed espletamento dei procedimenti amministrativi conseguenti;

b. la ricezione, tramite il Comune interessato, delle istanze soggette ad autorizzazione;

c. l'istruttoria ed il rilascio di autorizzazione di cui all'art. 42 comma 5 della L.R. 39/2000, in caso di:

- trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
- realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;

d. la ricezione, tramite il Comune interessato, dei procedimenti derivanti dalla richiesta di autorizzazione in sanatoria, di cui all'art.85 comma 6 bis della legge 39/2000 e le relative sanzioni amministrative;

e. il servizio di informazione al pubblico;

f. la gestione della modulistica e dei diritti di segreteria.

2. L'Ufficio Vincolo Idrogeologico è situato presso la sede dell'Unione dei Comuni in Loro Ciuffenna, via Perugia 2/a.

3. All'interno dell'Ufficio Vincolo Idrogeologico, è individuato con apposito Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni, il Responsabile del Servizio nella figura del Responsabile del Settore Servizi Tecnici e Protezione Civile, per i procedimenti di competenza di cui alla L.R. 39/00 e s.m.i. e del Regolamento Forestale n.48/R e s.m.i..ai

sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.. Il Responsabile del servizio riceve, tramite il Comune interessato, le richieste di autorizzazione o le dichiarazioni di inizio attività, valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, accerta d'ufficio i fatti, chiede la rettifica di dichiarazioni od istanze incomplete od erronee, interrompe o sospende i termini del procedimento nei casi previsti dalla Legge e dai regolamenti regionali, cura le comunicazioni relative alle pratiche assegnate, individua la competenza nella fase dell'istruttoria tecnica. Il Responsabile del Servizio cura, inoltre, la trasmissione dell'adozione dell'atto finale e di tutte le comunicazioni ricevute in merito all'adozione di provvedimenti d'interruzione o revoca delle autorizzazioni e delle dichiarazioni al dirigente responsabile.

4. Sono altresì conferite al Servizio dell'Unione dei Comuni le seguenti funzioni in materia di vincolo idrogeologico:

a. Accertamento e Contestazione delle violazioni della L.R. 39/2000 e del Regolamento Forestale;

b. Gestione dei Contenzioso e dei procedimenti di cui alla L. 689/1981 per le violazioni di cui al punto precedente (ricezione scritti difensivi, ordinanze di ingiunzione, opposizioni, etc...);

Art. 4

Natura ed efficacia delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni

1. L'autorizzazione e la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico costituiscono atti distinti e presupposti dei titoli legittimanti gli interventi edilizi correlati (Permesso di Costruire, SCIA o CILA). Il rilascio della autorizzazione e la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico sono pertanto indispensabili ai fini del rilascio del Permesso di Costruire e/o dell'efficacia della SCIA o CILA. In assenza di titolo abilitativo di natura edilizia non è consentito l'inizio dei lavori previsti nell'autorizzazione o nella dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico.

Art.5

Modalità di presentazione delle istanze

1. Le pratiche soggette alle disposizioni del presente regolamento, rientranti nelle materie di competenza del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) secondo le previsioni del DPR 160/2010, sono presentate tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), e si conformano alla normativa e procedure in materia di SUAP. Nei successivi riferimenti il SUAP si intende sostituito nei rapporti diretti con il richiedente.

2. Le pratiche soggette alle disposizioni del presente regolamento, non rientranti nelle materie di competenza del SUAP, devono essere trasmesse tramite PEC all'indirizzo del Comune interessato dagli interventi, utilizzando i moduli specifici allegati al presente regolamento (allegati 1 e 2).

3. Le dichiarazioni e le richieste di autorizzazione sono presentate dai seguenti soggetti:

a. Proprietario;

b. Possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti del titolo stesso, con consenso scritto da parte del proprietario.

4. Nella Dichiarazione e nella domanda di Autorizzazione è indicato il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori, i quali sono responsabili della corretta esecuzione dell'intervento stesso.

5. Nella presentazione dei progetti, gli elaborati debbono essere redatti e firmati digitalmente da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

6. Tempistiche dei procedimenti:

a. Autorizzazioni: Durata massima complessiva giorni 45 dal suo avvio;

b. Dichiarazioni: Durata massima complessiva giorni 20 dal deposito;

c. Interventi Liberi: Immediatamente eseguibili;

d. Sanatorie: Durata massima complessiva giorni 45 dal suo avvio;

e. Varianti: Durata complessiva 30 giorni dal deposito.

7. Le eventuali richieste di integrazioni vengono trasmesse dal Servizio dell'Unione dei Comuni direttamente al Richiedente e al Progettista, e per conoscenza al Comune. Le integrazioni dovranno essere altresì trasmesse per PEC all'unione dei Comuni all'indirizzo segreteria@pec.unionepratomagno.ar.it e sempre tramite PEC al Comune interessato dagli interventi, in formato digitale, entro 30 giorni dal ricevimento della sospensione.

Le verifiche della completezza delle integrazioni e chiarimenti prodotti saranno verificati da parte del Responsabile del Servizio, con il supporto dei propri collaboratori nei giorni 15 successivi alla presentazione. I termini del procedimento decorreranno nuovamente dal ricevimento delle integrazioni. La mancata ricezione entro il termine stabilito di quanto comunicato con la richiesta di integrazione determinerà l'archiviazione della pratica.

8. Possono essere disposti, da parte del Servizio, sopralluoghi ed accertamenti per la corretta valutazione dell'intervento in contraddittorio con il richiedente ed il tecnico progettista incaricato. Sarà redatto per ciascuno un verbale di sopralluogo a firma del tecnico/i che vi hanno provveduto e partecipato al richiedente e tecnico progettista.

9. L'atto autorizzativo è rilasciato dal Servizio dell'Unione dei Comuni mediante determinazione dirigenziale e sarà trasmesso in formato digitale e per PEC al richiedente e al Comune interessato dagli interventi.

10. I titolari di autorizzazione, congiuntamente al direttore dei lavori incaricato, sono tenuti a comunicare con congruo anticipo (minimo 7 giorni) la data di effettivo inizio dei lavori al Servizio Associato dell'Unione dei Comuni secondo il modulo di cui allegato 3.

11. Sono ammesse entro i termini di validità dell'autorizzazione e/o Dichiarazione e prima della esecuzione dei lavori le varianti al progetto autorizzato, dietro presentazione di apposita istanza.

12. I titolari di autorizzazione e/o Dichiarazione congiuntamente al direttore dei lavori incaricato, sono tenuti a comunicare la data di fine dei lavori al Servizio Associato secondo il modulo di cui all'allegato 4. Congiuntamente alla comunicazione di fine dei lavori, il titolare dell'autorizzazione relativa al Vincolo Idrogeologico e/o Dichiarazione è tenuto ad inviare, a firma di tecnico abilitato, dichiarazione attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato e la loro regolare esecuzione secondo il modulo di cui allegato 5.

13. I diritti di segreteria sono determinati nell'allegato 9 che sarà periodicamente aggiornato con determinazione del responsabile del servizio senza fare variante al presente regolamento.

14. Le pratiche rientranti nelle materie di competenza del SUAP sono altresì disposti diritti di segreteria appositamente ordinati.

Art. 6

Dichiarazione di Inizio Lavori (DIL)

1. Per l'esecuzione degli interventi sottoposti a DIL di cui all'art.100 del Regolamento Forestale e all'allegato 11 al presente regolamento è presentata tramite PEC in carta semplice, la Dichiarazione d'Inizio Lavori con il modulo di cui all'allegato 2, con allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria e gli elaborati progettuali tecnici e tecnico amministrativi firmati digitalmente.

2. Non è prevista assunzione di nessun provvedimento autorizzativo che sarà tacitamente rilasciato per silenzio-assenso decorsi 20 giorni dalla presentazione della pratica. Entro detto termine può essere comunicata la non possibile esecuzione dei lavori o l'errata individuazione della procedura di asseverazione, nonché eventuali prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.

3. Nei casi in cui i lavori rivestano carattere di somma urgenza, il dichiarante ha la facoltà di iniziare i lavori anche prima del termine sopra indicato; purché si dia comunicazione

preventiva e motivata corredata da documentazione fotografica indicando la data di inizio dei lavori. La documentazione completa prevista dal presente articolo può essere inoltrata ad integrazione entro i successivi 15 giorni.

4. Le DIL saranno controllate a campione mediante estrazione del 10% (al raggiungimento dell'unità superiore, e comunque almeno 1 delle presentate), delle pratiche presentate a quel momento, da parte del Responsabile del Procedimento o da un suo delegato, almeno ogni 15 giorni.

5. Le varianti per lavori soggetti alla dichiarazione sono comunicate con una nuova dichiarazione indicando tutte le opere di variazione rispetto alla precedente dichiarazione.

6. La validità della DIL è di anni 3 decorrenti dalla data di ricezione della dichiarazione. Non sono ammesse proroghe. La Scadenza dei termini di validità della dichiarazione prima del completamento delle opere o dei lavori per i quali è stata depositata, comporta la presentazione di una nuova richiesta con la procedura prevista per le DIL.

7. Nel caso d'istruttorie con esito procedimentale negativo per il richiedente, il Responsabile del Servizio attiva la procedura ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. (invio del preavviso di diniego), interrompendo i termini del procedimento stesso per poi seguire la tempistica definita dal suddetto procedimento prima del diniego finale d'ufficio.

Art. 7

Domanda di Autorizzazione

1. Per l'esecuzione degli interventi sottoposti ad autorizzazione, come indicati all'art 101 del Regolamento Forestale e nell'allegato 11 al presente regolamento, è presentata dal richiedente e da tecnico competente domanda in bollo per PEC al Comune interessato dagli interventi con il modulo di cui all'allegato 1, con allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria e gli elaborati progettuali tecnici e tecnico-amministrativi firmati digitalmente.

2. La domanda pervenuta viene visionata al fine di verificarne la completezza documentativa.

3. I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione, fissato nei termini massimi di 45 giorni a partire dalla data di ricevimento dell'istanza.

4. Nel caso d'istruttorie di richieste di autorizzazione, con esito procedimentale negativo per il richiedente, il responsabile del procedimento prima di trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione dell'atto finale, attiva la procedura ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. (invio del preavviso di diniego), interrompendo i termini del procedimento

stesso. I termini del procedimento termineranno secondo quanto previsto dal citato art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i..

5. L'avvenuta assunzione del provvedimento è comunicato via PEC al richiedente, al tecnico progettista incaricato ed al Comune.

6. La Validità delle autorizzazioni è di anni 5 (cinque) decorrenti dal giorno di assunzione del provvedimento.

7. A seguito di motivata istanza presentata dal richiedente almeno sessanta giorni prima della scadenza può essere prorogata l'autorizzazione, utilizzando il modulo allegato 7.

8. La Scadenza dell'autorizzazione prima del completamento delle opere o dei lavori per i quali è stata richiesta, comporta la presentazione di una nuova richiesta con la procedura prevista per le nuove pratiche autorizzatorie.

9. Le varianti alle autorizzazioni sono di due tipi:

a. Variazioni sostanziali - Variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. Per queste tipo di varianti dovrà essere presentata una nuova domanda di autorizzazione così come definito al comma 1 del presente articolo.

b. Variazioni non sostanziali – Variazioni che non risultano influenti al fine del vincolo idrogeologico ricomprese nell'elenco di cui all' allegato 11, dovranno essere comunicate nella Comunicazione di Fine Lavori (allegato 4).

Art. 8

Autorizzazione per regolarizzazione di opere eseguite, od in corso di esecuzione, in assenza di dichiarazione o di autorizzazione ma conformi alla normativa vigente – sanatorie.

1. Nel caso in cui le opere eseguite in assenza di autorizzazione o dichiarazione di inizio lavori risultino compatibili con l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dell'intervento e autorizzabili in base alle disposizioni del Regolamento Forestale Regionale e alle disposizioni dello Strumento Urbanistico Comunale è ammesso procedimento di sanatoria, ai sensi dell'art. 42 comma 5 L.R. 39/00 modificata dalla L.R. 1/03.

2. La presentazione di tali domande segue il procedimento delle autorizzazioni di cui al comma 1 dell'art. 7. Congiuntamente alla domanda di sanatoria, il titolare è tenuto ad allegare dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità e compatibilità delle opere realizzate con l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dell'intervento e con una documentazione fotografica esaustiva.

3. Il rilascio dell'Autorizzazione è condizionato al pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido, calcolate ai sensi dell'art. 82 della Legge

Forestale e con le procedure di accertamento, i criteri ed il procedimento di cui alla Legge n. 689/81. Tale sanzione sarà comunicata dall'Ufficio comunale tramite PEC.

4. Per tutte quelle opere eseguite in assenza di titolo ed in violazione alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del presente Regolamento, il Responsabile del Servizio, qualora verifichi la non compatibilità con l'assetto geologico e idrogeologico dell'area, può prescrivere i lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento da realizzarsi nei termini temporali stabiliti dal Servizio dell'Unione dei Comuni. Tale prescrizione viene altresì trasmessa al competente Ufficio Comunale per la predisposizione degli eventuali atti ordinativi.

Art. 9

Interventi non soggetti né ad autorizzazione né dichiarazione.

1. Le opere ed i movimenti di terreno non soggette ad alcun atto autorizzativo (Dichiarazione o Autorizzazione) sono quelle descritte all'art. 98 del Regolamento Forestale della Toscana di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale n.48/R del 8 agosto 2003, purché attuate nel rispetto delle norme tecniche generali in esso contenute al capo I, sezione II del titolo III.

2. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al citato art. 98 sono eseguibili alle condizioni di cui al comma 1 dello stesso e attuate nel rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni indicate per ciascun intervento.

3. Le opere ed i movimenti di terreno di cui all'art. 99 del Regolamento Forestale della Toscana sono eseguibili alle condizioni di cui al comma 1, purché attuate nel rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni indicate per ciascun intervento nel citato articolo.

4. Il richiedente o il Tecnico Incaricato con l'allegato 8 comunica tramite PEC al Comune Associato che l'intervento non è soggetto né a Dichiarazione né ad Autorizzazione.

Art. 10

Documentazione da allegare - Autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico devono avere allegata la seguente documentazione:

a. Modulo di Richiesta di autorizzazione firmata dal proprietario, o dall'avente titolo e il modello di assolvimento dell'imposta di bollo (uno per la richiesta e uno per il provvedimento finale). Le pratiche di vincolo rientranti nelle materie di competenza del SUAP, ove costituiscono endoprocedimento unitamente ad altri procedimenti autorizzativi, è previsto

l'assolvimento dell'imposta di bollo unica per tutti i procedimenti autorizzativi (uno per la richiesta e uno per il provvedimento finale).

b. Fotocopia del documento d'identità del richiedente.

c. Elenco particelle catastali ed individuazione dell'area di intervento su estratto di planimetria catastale.

d. Corografia in scala 1:10.000 e, se disponibile, in scala 1:2000 con individuazione puntiforme dell'intervento.

e. Il Progetto delle opere e dei lavori comprendente la Relazione Tecnica e gli elaborati grafici, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di:

- dichiarazione d'asseveramento relativa alla destinazione d'uso attuale del suolo interessato dagli interventi;
- piante e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto;
- individuazione e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti;
- stralcio dello strumento urbanistico comunale;
- documentazione fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, debitamente datate, timbrate e firmate.

f. Dichiarazione di cui all'art.3 della L.R. n. 35 del 5/06/2020 e del D.G.R. n. 1236 del 15/09/2020, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, con la quale, a pena di improcedibilità, l'istante attesta di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, ove sono definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte;

g. Relazione geologica (se necessario) redatta in conformità e con le modalità di indagine previste dal presente Regolamento, che contenga le risultanze delle indagini geognostiche, le pericolosità presenti nell'area e fattibilità dell'intervento come definite nel vigente strumento urbanistico comunale, il modello geologico-geotecnico e sismico del sottosuolo e le eventuali verifiche di stabilità di versante;

h. Relazione geotecnica (se necessario) redatta in conformità con le Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti e con le modalità previste dal presente Regolamento, che contenga, a mero esempio: a) azioni e resistenze di progetto; b) calcolo spinta attiva (sia statica che sismica); c) Verifica agli stati limite SLU, SLV e SLE.

i. Progetto di regimazione delle acque sia in fase di cantiere che in fase definitiva, con eventuali verifiche idrauliche di fossetti o del reticolo idraulico.

2. Inoltre, nei casi sotto descritti, alla richiesta di autorizzazione si dovrà allegare (oltre a quanto previsto al Comma 1) anche quanto qui di seguito specificato:

a. Per le opere esistenti o già approvate ai fini idrogeologici interessate da variante in corso d'opera, modifiche ai fabbricati concessionati, ecc., dovrà essere indicato l'atto di riferimento e fornita la sovrapposizione fra stato attuale e modificato, con evidenziazione in colore rosso per riporti di terreno ed ampliamenti, ed in colore giallo per sterri e demolizioni.

Il progetto deve essere redatto in modo tale da rendere chiaramente intelligibile la natura e la portata degli interventi proposti rispetto all'andamento naturale del terreno ed alla vegetazione ivi insistente;

b. Per le domande oggetto di sanatoria, per l'acquisizione della Autorizzazione, dovranno essere presentati, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti, gli elaborati relativi allo stato attuale e allo stato originario dell'opera oggetto di sanatoria;

c. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera prevista comporti anche la trasformazione del bosco per una superficie superiore ai 2.000 metri quadrati; la documentazione da inoltrare è quella indicata dall'art. 81 del Regolamento Forestale.

Art. 11

Documentazione da allegare - Dichiarazione di Inizio Lavori

1. Le Dichiarazione di Inizio Lavori ai fini del Vincolo Idrogeologico devono avere allegata la seguente documentazione:

a. Il modulo di Dichiarazione Inizio Lavori, firmato dal proprietario, o dall'avente titolo. La Dichiarazione deve indicare la data presunta dell'inizio dei lavori, la quale, comunque, non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di registrazione al protocollo dell'Amministrazione Comunale.

b. Fotocopia del documento d'identità del richiedente.

c. Elenco particelle catastali ed individuazione dell'area di intervento su estratto di planimetria catastale.

d. Corografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 (solo se disponibile, in scala 1: 2.000) con individuazione puntiforme dell'intervento.

e. Il Progetto delle opere e dei lavori comprendente la Relazione Tecnica e gli elaborati grafici, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di:

- dichiarazione d'asseveramento relativa alla destinazione d'uso attuale del suolo interessato dagli interventi;

- piante e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto;
 - individuazione e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti;
 - stralcio dello strumento urbanistico comunale;
 - documentazione fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, debitamente datate, timbrate e firmate.
- f. dichiarazione di cui all'art.3 della L.R. n. 35 del 05/06/2020 e del D.G.R. n. 1236 del 15/09/2020, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, con la quale, a pena di improcedibilità, l'istante attesta di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, ove sono definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte;
- g. Relazione geologica (se necessario) redatta in conformità e con le modalità di indagine previste dal presente Regolamento, che contenga le risultanze delle indagini geognostiche, le pericolosità presenti nell'area e fattibilità dell'intervento come definite nel vigente strumento urbanistico comunale, il modello geologico-geotecnico e sismico del sottosuolo e le eventuali verifiche di stabilità del versante;
- h. Relazione geotecnica (se necessario) redatta in conformità con le Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti e con le modalità previste dal presente Regolamento, che contenga, a mero esempio: a) azioni e resistenze di progetto; b) calcolo spinta attiva (sia statica che sismica); c) Verifica agli stati limite SLU, SLV e SLE.
- i. Progetto di regimazione delle acque sia in fase di cantiere che in fase definitiva, con eventuali verifiche idrauliche di fossetti o del reticolo idraulico.

Art. 12

Interventi che rivestono carattere d'urgenza

1. Nei casi previsti dall'art. 98, comma 7, del Regolamento Forestale entro 24 ore dall'inizio degli interventi, l'interessato è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale l'esecuzione dei lavori di cui sopra, anche al fine di consentire all'Amministrazione Comunale l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 72, comma 6, del Regolamento Forestale.
2. Nei casi in cui i lavori rivestano carattere di Somma Urgenza, il dichiarante ha la facoltà di iniziare i lavori anche prima dell'Atto Autorizzativo o del termine dei 20gg per le Dichiarazioni, purché dia comunicazione preventiva e motivata al Comune interessato,

corredata da documentazione fotografica indicando la data di inizio dei lavori. La documentazione completa prevista dal presente articolo deve essere inoltrata ad integrazione, entro i successivi 15 giorni.

Art. 13

Norme tecniche generali per l'esecuzione dei lavori

1. A tutti i lavori inerenti alla realizzazione di opere e movimenti di terreno, anche se non soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, nei terreni vincolati a scopi idrogeologici, di cui agli articoli 37 e 38 della legge forestale, fatta salva ogni diversa disposizione indicata specificamente nel Regolamento Forestale, negli atti autorizzativi o nelle prescrizioni dettate a seguito della presentazione di dichiarazione si applicano le norme di cui al citato Regolamento Forestale dall'art. 73 all'art. 78 compreso.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni con cui viene approvato.

Art. 15

Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento possono essere approvate solo tramite deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni, fatte salve le modifiche degli Allegati, per cui sarà sufficiente l'approvazione tramite deliberazione della Giunta dell'Unione.